



# COMUNE DI BUSANO

PROVINCIA DI TORINO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36 del 11/12/2013

### OGGETTO:

### TRASFORMAZIONE DI SMAT SPA IN AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

L'anno duemilatredici, addì UNDICI, del mese di DICEMBRE, alle ore diciotto e minuti zero, nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato per ordine del Sindaco, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA ed in sessione STRAORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presente
CHIONO Giambattistino - Presidente	Sì
LUONGO Alessandro - Vice Sindaco	Sì
CORBO Leonardo - Consigliere	Sì
POMATTO Ornella Margherita - Consigliere	Sì
FASSERO RUBIN Fulvia - Consigliere	Sì
VIALE Maurizio Luigi - Consigliere	Sì
MIAN Sara - Consigliere	Sì
GRANELLA Roberto - Consigliere	Sì
VITTON MEA Daniele - Consigliere	Sì
MATTEIS Eugenio Giuseppe - Consigliere	Sì
PERARDI Gilio - Consigliere	Sì
PERARDI Secondino - Consigliere	Sì
CAMPESE Milena - Consigliere	Sì
Totale presenti	13
Totale assenti	0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Signor PUGLIESE Dott. Carmelo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. CHIONO Giambattistino nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: TRASFORMAZIONE DI SMAT SPA IN AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

*IL CONSIGLIO COMUNALE*

**PREMESSO CHE:**

L'Amministrazione Comunale di Busano intende proseguire nel mantenere in mano pubblica la proprietà e la gestione, partecipativa e senza scopo di lucro, del servizio idrico integrato del nostro territorio.

Per il perseguimento di tale obiettivo, il Comune di Busano dichiara di:

- riconoscere il Diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico;
- confermare il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà;
- riconoscere che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, e quindi la cui gestione va attuata attraverso gli artt. 31 e 114 del D.Lgs. 267/2000."

Il timore che un bene comune come l'acqua potesse venir sottratto alla proprietà e gestione pubblica si presentò già negli anni '80 con le politiche dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, miranti a convincere Governi nazionali a sottoscrivere l'Accordo Generale sul Commercio dei Servizi (AGCS).

L'ondata di liberalizzazioni ha portato anche nella nostra provincia alla trasformazione delle aziende municipali dei servizi pubblici essenziali, a partire dall'acqua, in aziende di capitali nella forma di società per azioni destinate a produrre utili con i quali remunerare i capitali investiti dagli azionisti.

La finalità propria delle municipalizzate di erogare servizi essenziali al benessere, sviluppo sociale della collettività ha quindi ceduto il passo alla priorità del profitto e del lucro a beneficio del capitale investito e alla fine degli anni '90 si è visto compiersi il processo di privatizzazioni di tutti i beni comuni torinesi, compreso il più essenziale di essi, l'acqua.

L'unificazione di AAM, lo storico acquedotto di Torino, con il Consorzio Po Sangone che aveva unito i primi 10 comuni della cintura torinese nella realizzazione e gestione dell'impianto di depurazione, fornì l'occasione di trasformare la natura giuridica dei due enti ma usciti dal governo di diritto pubblico, SMAT e Consorzio Po Sangone entrarono in quello del diritto privato, e specificatamente nella forma giuridica della Società per Azioni SMAT, con un numero di soci giunto a 286 Comuni ed Enti Locali azionisti.

Per anni si è subita l'affermazione circa l'impossibilità di una trasformazione della Società per Azioni in Azienda Speciale Consortile di diritto pubblico, chiamando in causa fantomatiche Direttive comunitarie rivolte alla privatizzazione dei servizi pubblici locali e solo di recente pare acquisito il fatto che l'UE non obbliga, giustamente, a privatizzare alcunché, ma richiede comportamenti non ambigui nel campo della concorrenza: gli Stati Membri e le loro Amministrazioni locali devono scegliere la forma di gestione di diritto pubblico o di diritto privato dei loro servizi Pubblici, e attenersi alla scelta compiuta.

Non solo, l'UE riconosce che "[...] le autorità pubbliche competenti (Stato, Regioni, Comuni) sono libere di decidere se fornire in prima persona un servizio di interesse generale o se affidare tale compito a un altro ente (pubblico o privato)", ma recentemente la Corte Europea di Giustizia ha ribadito che "[...] un'autorità pubblica ha la possibilità di adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti, amministrativi, tecnici e di altro tipo, senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi (sentenza Stadt Halle e RPL Lochau, punto 48)".

La gestione pubblica di un servizio economico generale è quindi ammessa dai principi e dalle regole del diritto comunitario che possono applicarsi direttamente nell'ordinamento italiano, anche in assenza – com'è il caso attuale – di una disciplina nazionale di adeguamento, come del resto riconosciuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 24 del 26 gennaio 2011.

La trasformazione di SMAT in azienda speciale consortile è del resto implicita nello statuto dell'azienda:

## art.9 – Azioni

9.1 Il capitale della società è interamente pubblico.

Possono entrare nella società gli enti locali o loro forme associative il cui territorio sia compreso nell'Ambito Territoriale Ottimale n.3 Torinese (ATO3) quale definito nell'Allegato B(LR 20 gennaio 1997, n.13)

## Art.10 – Trasferimento di azioni

10.1 I Comuni posso trasferire le proprie azioni esclusivamente a favore di enti locali o loro forme associative compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale n.3 Torinese.

Il risultato elettorale dei referendum del 12 e 13 giugno 2011, che anche nel nostro Comune ha visto la nettissima vittoria del Si ai due quesiti, in linea con il dato nazionale, rafforza le nostre proposte.

Un così chiaro e diffuso orientamento largamente maggioritario dei cittadini avrebbe meritato una sollecita ed adeguata risposta delle istituzioni locali e nazionali; invece, a distanza di oltre due anni da quell'evento, le istituzioni non gli hanno ancora dato attuazione.

Si ritiene pertanto necessario ricorrere agli strumenti democratici di cui le Amministrazioni, in rappresentanza dei cittadini /elettori, possono disporre, adottando la presente deliberazione.

Il servizio idrico integrato per espressa previsione normativa e per chiara volontà popolare, è, dunque, un servizio pubblico e tale deve rimanere ed i proventi dello stesso devono far fronte in via esclusiva al miglioramento dell'accesso all'acqua di qualità per tutta la popolazione ed alla tutela delle risorse idriche potabili, secondo modalità alle quali risulta estranea ogni logica di profitto.

In questo ambito di riferimento, va inquadrata la realtà nella quale opera SMAT SpA, società che garantisce il servizio idrico integrato in 286 Comuni il cui elemento caratteristico oltre la gestione che non ha del tutto affossato la sua storia e natura di ente pubblico, è il riequilibrio dei rapporti di forza all'interno del suo Consiglio d'Amministrazione, nel quale l'azionista Città di Torino, pur detenendo la quota largamente maggioritaria del capitale, non può prevalere sulla volontà degli altri Comuni soci ed ha bisogno che una parte almeno di essa condivida le sue scelte per poterle adottare, infatti l'art. 17.2 dello Statuto SMAT stabilisce che:

“L'Assemblea ordinaria e straordinaria, nella prima convocazione e nelle successive, delibera con voto favorevole dei Soci che rappresentano il 75% (settantacinque per cento)del capitale sociale.”

Queste peculiarità operative, gestionali e organizzative appaiono incoerenti con l'attuale modello giuridico di SMAT, quello della società commerciale per azioni e, dunque, di una società di capitale dotata di personalità giuridica di diritto privato, organizzata per il perseguimento della maggior redditività possibile e modellata non già per privilegiare il coinvolgimento sistematico nelle scelte gestionali dei soci di minoranza ovvero dei piccoli

azionisti (e tanto meno, degli utenti del servizio), bensì per garantire la massimizzazione dei profitti. SMAT, al contrario, risulta essere, per le ragioni sopra evidenziate, del tutto aderente, quanto a vocazione e finalità perseguita, al modello organizzativo ed operativo dell'Azienda Speciale Consortile delineata dagli artt. 31 e 114 D.Lgs. 267/2001 e s.m.i..

La SMAT Spa, infatti, ha come obiettivo quello di garantire il soddisfacimento dell'interesse collettivo di tutta la comunità presente sul territorio nel quale opera ed un accesso universale e di qualità alla risorsa primaria dell'acqua, in primo luogo quella per uso umano, finalità intangibile ove si ipotizzi che il perseguimento degli scopi operativi debba consentire di generare un profitto economico da distribuire ai soci.

LA SMAT meglio riuscirà a perseguire i propri fini abbandonando la struttura di società commerciale per azioni e trasformandosi in Azienda Speciale Consortile di diritto pubblico a norma degli artt. 31 e 114 D.Lgs. 267/2001 e s.m.i., finalizzata esclusivamente alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati.

L'art 2500-septies c.c., introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2004, dall'art. 6 D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.6, ha reso espressamente possibile la trasformazione eterogenea da società di capitali a consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di aziende, associazioni non riconosciute e fondazioni e viceversa, imponendo unicamente che “la deliberazione debba essere assunta con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto, e comunque con il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata” (comma 3).

Nulla osta alla trasformazione di SMAT SpA in Azienda Speciale Consortile, la quale attività dovrà essere orientata esclusivamente alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati, senza fini di lucro e, al fine di garantire una gestione trasparente, democratica e volta agli interessi della collettività servita, dovrà essere retta da uno Statuto che fissi principi fondamentali a presidio di quelle esigenze così riassunti:

- a) l'Azienda dovrà, in via esclusiva, operare nell'ambito della produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati;
- b) l'Azienda non potrà perseguire fini di lucro anche in via indiretta;
- c) l'Azienda dovrà garantire la effettiva partecipazione della popolazione residente nel territorio degli enti locali consorziati alle scelte qualificanti relative alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato;
- d) l'Azienda dovrà garantire la partecipazione dei propri dipendenti alle scelte qualificanti relative all'organizzazione del lavoro;

Da quanto sopra evidenziato risulta ormai indispensabile riconsiderare l'attuale struttura giuridica, organizzativa e gestionale di SMAT SpA, in cui la Città di Torino detiene la partecipazione maggioritaria direttamente e indirettamente, per tramite della controllata Finanziaria Città di Torino Srl. e che tale trasformazione richiede anche la stesura e l'approvazione di un nuovo Statuto dell'Azienda, nel rispetto dei principi sopra indicati.

Il Gruppo "Comunità e sviluppo" vota a favore, in linea di principio e nel limite del rispetto della legge e con osservazioni, trattandosi di proposta basata su buone intenzioni di assoggettare in pieno al diritto pubblico la gestione dei servizi idrici integrati e di ottenere tariffe agevolate per gli utenti in precarie condizioni economiche. In riguardo rileva che manca una relazione tecnico giuridico economica che spieghi: a) quali sono le spese emergenti dalla trasformazione proposta della SMAT da società per azioni (le cui azioni sono in possesso esclusivo di 285 Comuni della Provincia di Torino e della Provincia stessa) a società consortile intercomunale composta dai medesimi Comuni e Provincia; b) come si farà fronte agli investimenti, se si otterranno tariffe prive della percentuale di ricarico indispensabile per pagare gli oneri finanziari derivanti dai crediti bancari; c) in base a quali criteri sarà stabilita la quota del Comune e quale sarà il rischio maggiore del Comune, che dovrà rispondere per detta quota proporzionale, anziché per l'attuale sola azione del valore di circa € 64,00 ; d) come sarà in dettaglio articolato il nuovo statuto e quali differenze sostanziali avrà rispetto a quello attuale della SMAT spa (in corso di modifica migliorativa, che ovvierà agli inconvenienti paventati, introducendo il consenso al 90% per eventuali dazioni in garanzia di azioni in possesso di Comuni o Provincia). Aggiunge: 1) che sono essenziali e importantissimi i controlli sulla attività e sulle tariffe della SMAT spa dell'Autorità Nazionale per (l'energia, il gas e) i servizi idrici nonché dell'Autorità d'Ambito Torinese (composta da rappresentanti dei Comuni); 2) che la SMAT già attualmente, nella forma di società per azioni operante in regime di monopolio legale, è tenuta ad eseguire: a) la normativa concessoria di diritto pubblico prescritta sia quanto all'ampiezza territoriale servita, sia per la qualità dell'acqua, sia per le opere e i servizi di captazione, distribuzione, tariffazione; b) la normativa imposta dal codice civile al monopolista in tema di obbligo di contrattare; c) quella antitrust ( cfr. legge 10.10.1990 n° 287) limitatamente a quanto non statuito dalla menzionata normativa concessoria. Conclude che non è la sola forma della società (che se diverrà consortile consentirà maggior influenza ai Comuni e maggiore partecipazione ai consumatori) a garantire ottima gestione tecnica e tariffe pari ai costi e solidali verso i poveri, ma è soprattutto l'esercizio di continui, adeguati e penetranti controlli su SMAT, da parte dei soci, dei consumatori e delle Autorità competenti, ad ottenere i predetti auspicabili risultati

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano

## **DELIBERA**

1. di approvare la richiesta di trasformazione di SMAT SpA in Azienda Speciale Consortile di diritto pubblico a norma degli artt. 31 e 114 D.Lgs. 267 /2001 e s.m.i., finalizzata esclusivamente alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati;
2. di chiedere ai soci della SMAT S.p.a., la modifica dello Statuto, per sancire i principi fondamentali a garanzia delle suddette finalità, così come di seguito riassunti:
  - a) l'Azienda dovrà, in via esclusiva, operare nell'ambito della produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati;

- b) l'Azienda non potrà perseguire fini di lucro anche in via indiretta;
  - c) l'Azienda dovrà garantire la effettiva partecipazione della popolazione residente nel territorio degli enti locali consorziati alle scelte qualificanti relative alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato;
  - d) l'Azienda dovrà garantire la partecipazione dei propri dipendenti alle scelte qualificanti relative all'organizzazione del lavoro;
3. di dar mandato alla Giunta di valutare e sottoporre al Consiglio Comunale, in caso di trasformazione di SMAT SpA in Azienda Speciale Consortile di diritto pubblico secondo i principi fondamentali sanciti dalla modifica statutaria di cui al punto 2), l'ipotesi di affidamento della gestione del proprio servizio idrico alla suddetta azienda;
  4. di dar mandato al Sindaco di promuovere, presso i Comuni appartenenti all'ATO3, quanto prevede la suddetta delibera;
  5. di dar mandato agli Uffici comunali di trasmettere la presente deliberazione a SMAT SpA, ATO3 e agli Enti territoriali di appartenenza.

Alle ore 19,05 finisce la seduta del Consiglio Comunale ,avendo trattato tutti i punti all'o.d.g.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  
( F.to : CHIONO Giambattistino )

IL SEGRETARIO COMUNALE  
( F.to : PUGLIESE Dott. Carmelo )

---

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio digitale accessibile dal sito web istituzionale (art.32, comma 1 legge 18 giugno 2009, n.69), del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 267/2000

Busano 18 DIC. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
( F.to PUGLIESE Dott. Carmelo )

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 18 DIC. 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE  
( PUGLIESE Dott. Carmelo )

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

X È divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione  
È dichiarata immediatamente eseguibile

Busano, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
( F.to PUGLIESE Dott. Carmelo )

VISTO: l'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/00 PARERE CONTABILE: FAVOREVOLE	IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
VISTO: l'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/00 PARERE TECNICO: FAVOREVOLE	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO